



REGOLAMENTO ORGANIZZATORI FEDERALI

(Modificato con Delibera del CF n. 74 del 10/10/2017)

PARTE PRIMA - DELL'ALBO ORGANIZZATORI FEDERALI

CAPO I - ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

Art. 1 - Generalità

Art. 2 - Abilitazione

Art. 3 - Albo Organizzatori Federali

Art. 4 - Iscrizione all'Albo

Art. 5 - Quota di iscrizione all'Albo

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 7 - Adempimenti

Art. 8 - Domanda di iscrizione

Art. 9 - Cancellazione dall'Albo

Art.10 - Cancellazione a richiesta

Art.11 - Cancellazione per mancato esercizio

Art.12 - Cancellazione per mancato pagamento della quota federale

Art.13 - Cancellazione per radiazione

Art.14 - Reiscrizione

Art.15 - Sospensione

CAPO II - ORGANI E ATTRIBUZIONI

Art.16 - Coordinatore

Art.17 - Commissione Albo Organizzatori

Art.18 - Parere della Commissione

Art.19 - Corsi di Aggiornamento

Art.20 - Controllo della attività

Art.21 - Approvazione delle manifestazioni

Art.22 - Adempimenti

Art.23 - Mancata approvazione della manifestazione

Art.24 - Richieste tardive

PARTE SECONDA - DEGLI ISCRITTI

CAPO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art.25 - Generalità

CAPO II - DIRITTI E DOVERI

Art.26 - Diritti degli iscritti

Art.27 - Doveri degli iscritti

Art.28 - Prestazioni gratuite

Art.29 - Incompatibilità

CAPO III - ETICA E DISCIPLINA

Art.30 - Generalità

Art.31 - Collegio di Disciplina

Art.32 – Competenze del Collegio

Art.33 - Procedura e Provvedimenti

Art. 34 –Collegio di Disciplina d'Appello

Art. 35 – Disposizioni Finali

PARTE PRIMA - DELL'ALBO ORGANIZZATORI FEDERALI
CAPO I - ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

Art.1 - Generalità

Tutte le gare di bridge patrocinate, promosse, disputate sotto l'egida della F.I.G.B., o comunque da questa espressamente autorizzate, quando non siano organizzate dalla stessa direttamente, da Società Affiliate o da Enti Aggregati possono essere organizzate da Organizzatori autorizzati e riconosciuti dalla F.I.G.B. attraverso una particolare abilitazione.

Tutte le predette manifestazioni debbono essere organizzate e disputate nel rispetto delle leggi e dei regolamenti federali.

Il rispetto della previsione del comma precedente è requisito essenziale per l'omologa da parte della F.I.G.B. dei risultati e delle classifiche delle gare e per l'attribuzione dei punteggi.

Tutti gli Affiliati, i Tesserati e gli Enti Aggregati della F.I.G.B. sono tenuti alla conoscenza e alla osservanza delle disposizioni dettate dal precedente comma.

Art.2 - Abilitazione

La autorizzazione ed il riconoscimento, e quindi l'abilitazione, di cui all'articolo precedente si ottengono attraverso l'iscrizione all'Albo Organizzatori Federali, istituito dalla F.I.G.B..

Art.3 - Albo Organizzatori Federali

L'Albo è custodito presso la Segreteria Generale e tenuto sotto il controllo di un Coordinatore, è pubblico e può essere consultato dagli Affiliati, dagli Enti Aggregati, dagli iscritti e dagli iscritti agli Albi Arbitri Federali e Insegnanti Federali.

Hanno diritto all'iscrizione all'Albo tutti coloro che abbiano conseguito la qualifica di Organizzatore Federale.

In tale Albo gli aventi diritto saranno iscritti con numero d'ordine progressivo, suddivisi nelle varie categorie di competenza.

Il conseguimento della qualifica di Organizzatore Federale è subordinata al possesso dei requisiti indicati al successivo art.6), all'adempimento degli oneri indicati al successivo art.8), al parere favorevole della apposita Commissione di cui al successivo art.19), nonché all'approvazione del Consiglio Federale, che al riguardo decide con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione.

Gli elenchi degli Organizzatori Federali, aggiornati al 30 novembre saranno pubblicati annualmente sulla Rivista "Bridge d'Italia" o su un allegato della stessa.

Art.4 - Iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo è deliberata dal Consiglio Federale ed è effettuata a cura della Segreteria Federale, sotto il controllo del Coordinatore.

L'iscrizione è deliberata tenuto conto del numero delle abilitazioni già concesse, e ciò in relazione sia alla necessaria tutela degli iscritti, sia alle esigenze e alle opportunità oggettive legate alla diffusione della pratica bridgistica e alla soddisfazione delle aspettative degli interessati a questa tipologia di servizio bridgistico.

L'iscrizione all'Albo implica la conoscenza da parte degli iscritti del presente Regolamento e l'obbligo di rispettarlo.

Art.5 - Quota di iscrizione all'Albo

Il Consiglio Federale determinerà ogni anno il costo della quota di iscrizione all'Albo per l'anno successivo, differenziandola, ove lo ritenga opportuno, per le varie categorie di competenza territoriale.

Le quote dovranno essere versate entro il giorno 30 novembre successivo alla data della delibera alla Segreteria Federale, che provvederà ad inviare entro il giorno 31 dicembre la Tessera Federale comprovante la regolarità del tesseramento.

Il mancato versamento della quota annuale comporterà la temporanea sospensiva dall'iscrizione all'Albo e dall'esercizio della attività professionale, che resta quindi inibito, sino alla regolarizzazione del versamento.

Ove l'inadempienza perdurasse oltre il 31 marzo successivo si provvederà alla cancellazione dell'inadempiente dall'Albo a mente del successivo art.12.

Il mancato pagamento della quota federale comporta violazione dei doveri statutari dei tesserati e conseguente deferimento agli Organi della giustizia Sportiva.

La regolarità dell'iscrizione all'Albo è comprovata dalla apposita Tessera Federale rilasciata dalla Segreteria della F.I.G.B. e valida per l'anno del rilascio.

Art.6 - Requisiti per l'iscrizione

Possono essere iscritti all'Albo Organizzatori coloro che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età, abbiano superato con esito favorevole il colloquio con l'apposita Commissione, di cui al successivo art.19, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani;
- b) non abbiano riportato condanne per delitto doloso o per contravvenzione alle norme di pubblica sicurezza;
- c) non siano stati dichiarati falliti o inseriti nel bollettino dei protesti;
- d) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni da parte della F.I.G.B., del C.O.N.I. o di altre Federazioni Sportive superiori a sei mesi;
- e) non abbiano comunque riportato squalifiche o ricevuto inibizioni da parte della F.I.G.B., del C.O.N.I. o di altre Federazioni Sportive nel periodo di cinque anni antecedente la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
- g) non abbiano procedimenti disciplinari o sanzioni disciplinari o carichi pendenti ordinari in corso.

Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente deve essere dichiarato con autocertificazione dall'interessato al momento della presentazione della domanda.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata cancellazione dall'Albo.

Art.7 - Adempimenti

Possono essere iscritti all'Albo Organizzatori Federali tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, abbiano prestato in favore della F.I.G.B. fideiussione bancaria con diritto di escussione immediata, nella misura che sarà stabilita, con delibera annuale, dal Consiglio Federale, sentito il parere del Coordinatore.

La fideiussione deve essere rilasciata per l'intera durata del periodo di iscrizione all'Albo e comunque fino alla chiusura delle partite relative all'ultima manifestazione organizzata dall'iscritto.

La remissione della fideiussione dovrà in ogni caso essere deliberata dal Consiglio Federale della F.I.G.B. nella prima riunione successiva.

Art.8 - Domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione all'Albo debbono essere presentate dagli interessati alla Segreteria federale e debbono essere corredate da:

- a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente Regolamento;
- b) parere favorevole dei Presidenti del Comitato Provinciale e Regionale di competenza in relazione alla residenza;
- c) certificazione fideiussoria.

L'eventuale parere contrario dei Presidenti del Comitato Provinciale e Regionale deve essere motivato e può essere impugnato dall'interessato avanti il Consiglio Federale, che deciderà al riguardo insindacabilmente e senza obbligo di motivazione.

Art.9 - Cancellazione dall'Albo

La Cancellazione dall'Albo è deliberata dal Consiglio Federale ed è effettuata dalla Segreteria Federale, sotto il controllo del Coordinatore, oltre che per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art.6), a seguito di:

- a) richiesta dell'iscritto;
- b) mancato esercizio dell'attività;
- c) mancato pagamento della quota federale;
- d) radiazione.

A tutti gli effetti la cancellazione diviene efficace dalla data della delibera del Consiglio Federale, ad eccezione del caso previsto dalla lettera a), in cui diviene efficace dalla data del ricevimento della richiesta da parte della Segreteria Federale.

Della cancellazione deve essere data notizia all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e successivamente pubblicata su Bridge d'Italia.

Art.10 - Cancellazione a richiesta

Ciascun iscritto può richiedere la cancellazione dall'Albo inviando la relativa richiesta alla Segreteria Federale; la richiesta inviata oltre il termine del 30 settembre non esonera dal pagamento della quota federale dell'anno successivo.

Art.11 - Cancellazione per mancato esercizio

Il mancato esercizio della attività da parte di un iscritto per un periodo superiore a un anno, salvo che abbia partecipato comunque ai corsi di aggiornamento professionale, comporterà la cancellazione dall'Albo.

L'esercizio della attività è comprovato dalla trasmissione dei resoconti delle manifestazioni, in una ai referti e alle relazioni arbitrali, quando vengano organizzati tornei.

E' considerato mancato esercizio della attività l'aver disertato la partecipazione ai Corsi di Aggiornamento per un biennio.

Art.12 - Cancellazione per mancato pagamento della quota federale

Il mancato pagamento della quota federale entro i termini previsti equivale al mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo e comporta la cancellazione dallo stesso.

Art.13 - Cancellazione per radiazione

La radiazione dalla F.I.G.B., comminata dai competenti Organi Federali, comporta l'automatico annullamento della abilitazione e la radiazione con conseguente cancellazione dall'Albo.

Art.14 - Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo formulata da chi ne sia stato cancellato, salvo i casi previsti dai precedenti artt.12) e 13) che ne inibiscono la possibilità, viene deliberata dal Consiglio Federale.

Per la domanda di reiscrizione vigono le disposizioni dettate dal precedente art.8 ed essa deve essere inoltre corredata dal parere consultivo del Coordinatore dell'Albo.

Art.15 - Sospensione

La sospensione dall'attività federale, comminata dagli Organi della Giustizia Sportiva, comporta automaticamente la sospensione dall'esercizio dell'attività dell'organizzazione, che può peraltro essere autonomamente comminata anche dal Collegio di Disciplina a mente del successivo art.33).

CAPO II - ORGANI E ATTRIBUZIONI

Art.16 - Coordinatore

Il Coordinatore dell'Albo Organizzatori Federali è nominato dal Consiglio Federale all'inizio del proprio mandato, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico e decade automaticamente allo scadere del termine dello stesso. Decade altresì in ogni caso di decadenza anticipata del Consiglio Federale e in tal caso il successore rimarrà in carica per il residuo termine del quadriennio olimpico.

Il Coordinatore è responsabile della tenuta dell'Albo ed adempie altresì ai compiti indicati nel presente Regolamento.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio della attività di Organizzatore, che deve in ogni caso rimanere sospeso per tutta la sua durata; l'incarico può essere revocato dal Consiglio Federale.

Art.17 - Commissione Albo Organizzatori

La Commissione è nominata dal Consiglio Federale al momento del suo insediamento ed è composta da tre membri: dal Coordinatore dell'Albo, che la presiede, dal Segretario Generale e/o dal Direttore Operativo e/o dal Responsabile del Settore Tecnico e/o da componente ritenuto idoneo dal Consiglio Federale purché non iscritto all'Albo Organizzatori.

La Commissione dura in carica per l'intero quadriennio olimpico e decade automaticamente con la decadenza degli Organi federali.

La Commissione assume le attribuzioni e svolge i compiti previsti dal presente Regolamento.

Art.18 - Parere della Commissione

Dopo la presentazione della domanda di iscrizione l'interessato è sottoposto ad un colloquio con la Commissione che ne valuterà l'idoneità ed esprimerà in via riservata al Consiglio Federale il proprio parere.

Il parere espresso dalla Commissione è di carattere consultivo e il Consiglio Federale potrà deliberare a suo insindacabile giudizio l'iscrizione all'Albo.

Nel deliberare l'iscrizione all'Albo il Consiglio Federale determinerà altresì i limiti di competenza territoriale nell'ambito dei quali l'iscritto potrà svolgere la propria attività.

Art.19 - Corsi di Aggiornamento

Vengono organizzati periodicamente, a cura della Commissione Albo Organizzatori, con cadenza almeno annuale, corsi di aggiornamento professionale.

Gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento dei corsi verranno stabiliti dalla Commissione e saranno comunicate in una a tutte le altre notizie utili con apposita circolare agli iscritti.

La partecipazione ai corsi, in ragione di almeno uno all'anno, è da ritenersi obbligatoria per gli iscritti all'Albo.

Art.20 - Controllo dell'attività

La Commissione Albo Organizzatori Federali è deputata al controllo e al coordinamento dell'attività degli iscritti all'Albo in modo da consentire un ordinato svolgimento della stessa.

Tutte le richieste di organizzazione di manifestazioni, che non siano semplici Tornei di Bridge, per i quali vige l'apposito Regolamento, debbono essere trasmesse alla Commissione, unitamente al programma dettagliato, con indicazione dei costi per i partecipanti, almeno novanta giorni prima dell'evento stesso.

Art.21 - Approvazione delle manifestazioni

La Commissione verificato il rispetto delle normative sulle concomitanze, dettate dal Regolamento Tornei, e concesse se del caso le eventuali deroghe, richieste dalla specificità e dalla tipologia delle manifestazioni, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente e

sentito, se del caso il richiedente per eventuali chiarimenti, approverà o non approverà la manifestazione stessa.

In caso di approvazione il programma sarà inserito nel calendario federale. L'eventuale pubblicazione sulla rivista Bridge d'Italia o in apposito spazio del sito federale sarà subordinato all'approvazione da parte del Comitato di Redazione.

Art.22 - Adempimenti

La Segreteria Federale, non appena ricevuta la comunicazione di approvazione della manifestazione da parte della Commissione, provvederà a darne comunicazione al richiedente, che entro i successivi dieci giorni dovrà inviare alla Segreteria la quota di pubblicazione, stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

Art.23 - Mancata approvazione della manifestazione

In caso di mancata approvazione della manifestazione la Commissione trasmetterà tutto l'incartamento alla Segreteria Federale, che provvederà a darne comunicazione immediata al richiedente.

La mancata approvazione, per ragioni diverse da situazioni legate al Calendario o a concomitanze, che non è impugnabile, può essere reclamata al Consiglio Federale entro dieci giorni dalla comunicazione della Segreteria.

Il Consiglio decide insindacabilmente.

Art.24 - Richieste tardive

Le richieste tardive potranno anche non essere accettate dalla Commissione laddove comportassero difficoltà di inserimento nel Calendario in relazione a concomitanza con altri eventi.

In ogni caso e comunque il diritto di priorità delle richieste sarà determinato in relazione alla data di ricevimento.

PARTE SECONDA - DEGLI ISCRITTI CAPO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art.25 - Generalità

L'attività dell'Organizzatore Federale può essere svolta sul territorio nazionale ed è diretta a bridgisti italiani o comunque residenti in Italia.

Il Consiglio Federale può inoltre attribuire la qualifica di Organizzatore Internazionale a quegli iscritti, che ne abbiano i requisiti di idoneità, che intendano svolgere la propria attività anche all'estero o che, pur svolgendola in Italia, rivolgano tale loro attività a bridgisti stranieri non residenti in Italia.

I requisiti di idoneità, di cui al precedente capoverso, vengono valutati dal Consiglio Federale a proprio insindacabile giudizio.

CAPO II - DIRITTI E DOVERI

Art.26 - Diritti degli iscritti

Gli iscritti all'Albo hanno diritto di fregiarsi del titolo di Organizzatore Federale di manifestazioni di bridge.

Agli Organizzatori competono per la loro attività compensi e indennità a carico dei partecipanti alle manifestazioni da loro organizzate e/o delle strutture presso cui si svolgono.

Tali compensi e indennità sono liberamente concordati tra le parti. Nel caso in cui l'Organizzatore rinunci al suo compenso il ricavo deve essere destinato, previa autorizzazione del Coordinatore, alla promozione del bridge o versato in beneficenza.

Art.27 - Doveri degli iscritti

Gli iscritti debbono osservare le normative dettate dal presente Regolamento, oltre che quelle dettate dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti della F.I.G.B.

Gli iscritti all'Albo possono svolgere la loro attività organizzativa bridgistica solamente in manifestazioni patrocinata dalla F.I.G.B., o da questa autorizzate, e nell'ambito delle stesse.

Gli iscritti all'Albo debbono curare, sotto la propria personale diretta responsabilità, che le manifestazioni da loro organizzate siano gestite secondo le regole e le normative della F.I.G.B. e in particolare debbono curare che:

- a) tutti i partecipanti italiani ai tornei e ai corsi di bridge siano tesserati presso la F.I.G.B.;
- b) siano applicati i Regolamenti di gara e di insegnamento della F.I.G.B.;
- c) siano trasmessi i risultati e le classifiche dei tornei alla Segreteria della F.I.G.B. per la pubblicazione e l'attribuzione dei punteggi a coloro che ne avranno acquisito il diritto;
- d) siano trasmessi alla Segreteria della F.I.G.B. i referti e le relazioni di gara.

Non è consentito agli iscritti svolgere alcuna attività di organizzazione bridgistica, in qualunque modo esplicata, al di fuori o in contrasto con le previsioni del presente Regolamento, salvo deroga espressamente rilasciata per iscritto dal Coordinatore dell'Albo e ratificata dal Consiglio Federale.

Art.28 - Prestazioni gratuite

Per la divulgazione e la promozione del bridge gli Organizzatori potranno prestare la loro opera gratuitamente nel caso in cui intervengano particolari ragioni di interesse sociale e culturale.

Art.29 - Incompatibilità

La qualifica di Organizzatore Federale, conseguita con l'iscrizione all'Albo Organizzatori Federali non comporta incompatibilità assoluta con la qualifica di Arbitro e l'iscrizione all'Albo Arbitri Federali, ma incompatibilità relativa, nel senso che le funzioni non possono essere contestuali o contemporanee, salvo casi di forza maggiore.

La qualifica di Organizzatore Federale e la iscrizione all'Albo Organizzatori Federali è peraltro assolutamente incompatibile con qualsiasi carica Federale e con la carica sociale di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Presidente e membro del Collegio Probiviri.

CAPO III - ETICA E DISCIPLINA

Art.30 - Generalità

Gli iscritti all'Albo Organizzatori Federali sono tenuti, come tutti i tesserati F.I.G.B., all'osservanza delle norme etico-comportamentali dettate dalle leggi e dai regolamenti federali.

In particolare gli iscritti all'Albo dovranno mantenere uno specchiato comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono sia lo svolgimento dell'attività di organizzazione di una manifestazione di bridge, che deve essere sempre ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza e della massima professionalità, sia l'appartenenza alla categoria degli organizzatori federali di bridge, nei confronti dei partecipanti alle manifestazioni, dei colleghi, della Federazione e dei suoi organi, rappresentanti e tesserati in genere e dei terzi.

La vigilanza del rispetto delle norme deontologiche è demandato al Collegio di Disciplina.

Art.31 - Collegio di Disciplina

Il Collegio di Disciplina è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un membro supplente.

Il Collegio di Disciplina è nominato all'inizio del mandato del Consiglio Federale e dura in carica per il medesimo quadriennio olimpico.

In caso di vacanza verranno operate le surrogazioni da parte del Consiglio Federale.

Art.32 - Competenza del Collegio

Il Collegio giudica su tutti i comportamenti degli organizzatori che coinvolgano aspetti deontologici o che comunque abbiano, o possano avere, riflessi sulla attività professionale loro o altrui.

Il giudizio cui fosse sottoposto l'iscritto all'Albo presso gli Organi di Giustizia della F.I.G.B. qualunque esito avesse, non inibisce l'eventuale successivo autonomo intervento e conseguente giudizio ed eventuale provvedimento del Collegio di Disciplina.

La decisione del Collegio, qualunque esito avesse il procedimento, non inibisce l'avvio della azione disciplinare ordinaria da parte del Procuratore Federale di sua iniziativa o ad istanza di parte.

Art.33 - Procedura e Provvedimenti

Il Collegio, previa audizione dell'interessato, svolte le indagini che riterrà opportune ed acquisiti gli atti e i documenti che riterrà utili, in caso di mancato proscioglimento, potrà comminare le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo, che consiste in un avvertimento scritto a non ricadere più nell'errore;
- b) Censura, che consiste nella diffida a non ricadere nella trasgressione;
- c) Sospensione, sino a sei mesi, dall'attività di organizzatore;
- d) Cancellazione dall'Albo.

I provvedimenti del Collegio di Disciplina sono immediatamente esecutivi e debbono essere notificati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o pec ai sottoposti a giudizio, debbono essere annotati sulla scheda di curriculum personale e debbono essere comunicati al Presidente della F.I.G.B., al rappresentante territoriale competente e al Procuratore Federale.

Art. 34 – Collegio di Disciplina d'Appello

Il Collegio di Disciplina d'Appello è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un membro supplente.

Avverso i provvedimenti del Collegio di Disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica, al Collegio di Disciplina d'Appello che giudicherà insindacabilmente, senza formalità, con provvedimento definitivo.

Il Collegio dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati.

Art. 35 – Disposizioni Finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Federale.